



*Decreto
in esemplare
spedite alle
p. IV*

Spett.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO+CINEMATOGRAFIA

R O M A

La sottoscritta FELIX CIN. SRL con sede in Roma Via S.Valentino,6 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, espone quanto segue:

1)La istante ha realizzato nel 1976 nella veste di produttore, il film dal titolo "CALIGOLA" tratto da un soggetto originale di Gore Vidal per la sceneggiatura di Gore Vidal e Masolino D'Amico, con riprese di Tinto Brass, montaggio Nino Baragli musica originale di Paul Clemente, per la lunghezza dichiarata di mt.4650 e accertata di mt.4151. - "CALIGOLA" il cui costo di produzione è di 8miliardi, è stato realizzato interamente in Italia presso gli studi Dear, con una troupe di 350 tecnici, tutti italiani, sotto la direzione di Danilo Donati-due volte premio Oscar-che hanno prestato la loro opera per ben 3anni. Il cast artistico si avvale dei più grandi nomi della cinematografia mondiale quali: Malcom Mc Dowell, Peter O'Toole, John Gielgud, Adriana Asti, Paolo Bonacelli ed altri.

Tale film attualmente in programmazione da 5 anni nei seguenti paesi: Austria Australia Belgio e Brasile Canada Colombia Danimarca Ecuador Finlandia Francia Gran Bretagna Giappone Germania Gibilterra Islan-

da Grecia Hong Kong Irlanda Filippine Israele Lussemburgo Norvegia Olanda Portogallo Perù Portorico Svezia Swaziland USA, Taiwan, ad oggi è arrivato ad un incasso sala di circa 80 milioni di dollari. Esso è in assoluto il film italiano che ha realizzato i maggiori incassi Esteri nella storia del Cinema Italiano.

2) A seguito della domanda di revisione del 9/7/1979 N° 73788 (doc. 1) codesto Ministero concedeva in data 10/7/79 il Nulla Osta alla proiezione in pubblico con divieto ai minori di 18 anni (doc. 2), ma iniziata la programmazione in provincia di Forlì, il film veniva sequestrato dall'Autorità Giudiz. e poi dissequestrato.

3) Su osservazione della predetta Autorità il Sig. Franco Rossellini, per la FELIX CIN., si accingeva ad effettuare sulla copia dissequestrata delicatissimi lavori sulla scena, per eliminare, con adeguamenti tali da evitare squilibri al racconto e alle espressioni artistiche del film, qualunque segno di eventuale possibile oscenità, quando inopinatamente la distributrice cinematografica per il territorio italiano PAC - Produzioni Atlas Consorziate - iniziava di sorpresa lo sfruttamento del film nella versione prima sequestrata, contro la volontà del produttore (doc. 3), talchè il film veniva sottoposto nuovamente a sequestro per il reato di spettacolo osceno.

4) Il giudizio penale ha percorso tutti i gradi (Tribunale, Corte d'Appello e Corte di Cassazione (doc. 4-5-6) ed in pendenza attuale dello stesso dinanzi alla Corte di Cassazione è stato mantenuto il sequestro delle sole copie positive del film nella versione sfruttata dalla PAC che è quella autorizzata dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo con il Nulla Osta n. _____ concesso il 10/7/1979. - La FELIX CIN., proprietaria ed esclusiva titolare di tutto il materiale sensibile negativo e positivo mai utilizzato nella versione sottoposta a sequestro pari a 165.000 metri nell'ambito della sua autonomia e dei diritti dominicali su detto materiale originale, ha realizzato una separata edizione e versione del tutto distinta dalla precedente per diversità, originalità e montaggio fotogrammi per quanto attinente il "corpus meccanicum" (comprendente anche materiale di repertori) nonché per essere stati innovati tutti gli elementi costitutivi dell'opera collettiva quali:

- a) Il titolo "IO CALIGOLA"
- b) Rimontaggio positivo sc. (ad opera di E. Micarelli)
- c) Commento musicale 2a Ed. (ad opera del Maestro Renzo Rossellini)
- d) Rimontaggio colonna musica - e) Registrazione effetti sala - f) Rimontaggio effetti speciali -

g) Dialoghi 2a Ed. (ad opera di Franco Rossellini)

h) Sincronizzazione doppiaggio e rumori - i) Rimixaggio di tutta la nuova opera come risulta dall'allegato dettaglio (doc.7)

6) Deve dunque ritenersi che l'opera cin. così come realizzata deve intendersi un "quid novi" rispetto a quella oggetto del sequestro e come tale suscettibile di essere presentata a codesto Spett. MINISTERO ai sensi dell'1 Legge 21-4-62 n.161, in subordine, ai sensi dell'art.13 del relativo regolamento, avendo interesse la ricorrente da un lato a ottenere il riconoscimento del proprio diritto allo svolgimento della propria attività imprenditoriale, diritto costituzionalmente garantito una volta rimossi gli impedimenti di carattere illecito, e dall'altra rinunciare alla [redacted] e all'esercizio di tali diritti relativi alla I° Ediz. Quanto sopra premesso,

SI CHIEDE

di poter presentare il film "IO CALIGOLA" per essere esaminato dalle relative commissioni ai fini del rilascio del N.O. alla proiezione in pubblico, con espressa rinuncia ai PREMI E CONTRIBUTI GOVERNATIVI [redacted] relativamente al film "CALIGOLA" sottoposto a procedimento penale. CON OSSERVANZA

FELIX CINEMATOGRAFICA s.r.l.

Il Procuratore

F. Rossellini



Roma, 10 LUG. 1979 19

Ministero del turismo e dello spettacolo
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

FELIX CINEMATOGRAFICA S.r.l.
Via Teodoro Monticelli n.2
ROMA

01 P.C.

Divisione V rev. cin.
Prot. N. 585 / 73788
Allegati
Resp. a

Divisione IV
Produzione Cinematografica
SEDE

OGGETTO : Film "CALIGOLA" prodotto in compartecipazione tra
la FELIX Cinematografica e la PENTHAUS.-

Con riferimento alla istanza avanzata in data
9 luglio 1979 da codesta Società per la revisione del
film in oggetto, si prega di fornire a questo Ufficio,
con la massima urgenza, chiarimenti in ordine alla de
finizione o meno della vertenza civile con il regista
Tinto Brass per il diritto di utilizzazione del materia
le girato per il film in questione.

IL PRIMO DIRIGENTE
(d.ssa Rosa Alba de Gaetano)

Stampa di protocollo con data 10 LUG 79 e numero 585/73788

PENTHAUS

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO



Roma, 10 LUG. 1979 19

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Alla Divisione V[^] Revisione
CinematograficaS E D EDivisione IV[^]-Prod. cinem.ca

Prot. N.° 18735 / CF. 7351

Allegati

Risp. a

OGGETTO: Film "CALIGOLA", prodotto in compartecipazione tra la Felix Cinematografica e la Penthaus.

Con riferimento alla consegna al magazzino pellicole della copia campione del film "Caligola", in oggetto indicato, si precisa che in data 10 luglio 1979 la Società produttrice, facendo seguito a precedente denuncia di lavorazione, ha presentato a questo Ufficio una domanda di nazionalità, che è stata accettata, come di regola, con riserva.

Si informa contestualmente codesta Divisione che ad oggi risulta allo scrivente Ufficio la pendenza di una causa civile relativa al diritto di utilizzazione del materiale girato per il film in oggetto, e l'emanazione di una ordinanza del Pretore di Roma che inibisce in data 7 luglio 1977 alla Felix la predetta utilizzazione.

Lo scrivente non è al corrente di ulteriori possibili provvedimenti del Giudice o accordi transattivi fra le parti.

IL PRIMO DIRIGENTE

Ministero del turismo e dello spettacolo	
DIREZIONE GEN. SPETTACOLO	
CINEMATOGRAFICA	
10 LUG. 1979	
N.° 585	Prot. Pos. 73288

Spett.le
MINISTERO del TURISMO e dello
SPETTACOLO
Via della Ferratella
ROMA

Roma, II.7.1979

Spett.le
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO
SPETTACOLO
Via della Ferratella,
Roma

Con riferimento alle richieste di chiarimenti inoltrate
ci da Vs. ufficio circa la vertenza con Tinto Brass, assunto qua-
le regista del film, precisiamo quanto segue:

- 1) -in seguito a disaccordi intervenuti tra Noi e Tinto Brass
circa il montaggio del film, il Signor Brass otteneva da Tri-
bunale di Roma di essere considerato l'unico idoneo ad ulti-
mare il montaggio del film;
- 2) -la ns. produzione, in ottemperanza della ordinanza del Giudi-
ce, ordinava ripetutamente al Signor Brass di completare la
opera e, in mancanza della collaborazione, lo citava in Tri-
bunale affinché lo stesso adempisse al suo impegno;
- 3) -successivamente, nel mese di maggio u.s., si raggiungeva una
composizione bonaria della vertenza con reciproci obblighi
dell'abbandono dei giudizi in corso.

Pertanto la situazione tra Noi e il regista è completa-
mente sanata con reciproca soddisfazione.

Tanto Vi dovevamo per la ns. e Vs. tranquillità.

Con osservanza

(FELIX CINEMATOGRAFICA S.r.l.)

(FRANCO ROSSELLINI)





Roma, - 4 GEN 1984 19.....

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO

S E D E

Divisione V - Rev. cin.ca

Prot. N. 10/79492/73788

Allegati vari

Ris. a

OGGETTO: Revisione film "IO CALIGOLA" - nuova versione del film di produzione italiana "CALIGOLA".-

Il Sig. Franco ROSSELLINI, legale rappresentante della Soc. FELIX CINEMATOGRAFICA, ha presentato in data 23/12/1983 documentata istanza intesa ad ottenere la revisione, ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161, di un film di produzione italiana dal titolo "IO CALIGOLA", film che - come ampiamente illustrato dallo stesso Rossellini nell'allegato promemoria - nasce dall'utilizzazione di materiale (circa 160.000 metri) a suo tempo girato e da cui sarebbero stati estratti i 4.151 metri che hanno dato origine all'esemplare già ammesso alla circolazione in pubblico, ai sensi della vigente normativa, con nulla osta n. 73788 del 19/7/1979 e con il titolo di "CALIGOLA".

Il film "CALIGOLA", a seguito di denuncia di oscenità pervenuta il 18/8/79 all'autorità giudiziaria di Forlì, fu visionato dal Procuratore della Repubblica di Forlì che ravvisò nel film contenuti artistici idonei a giustificare l'arditezza del linguaggio e delle scene. Aderendo alle conclusioni del Pubblico Ministero, il giudice istruttore con provvedimento del 5/9/1979 dispose l'archiviazione della denuncia non ravvisando nel film estremi di illecito penale rilevante.

Successivamente, a seguito della programmazione di detta opera cinematografica in varie città d'Italia, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma Dr. Armati, con provvedimento del 16/11/1979 ordinava il sequestro della pellicola su tutto il territorio nazionale rimettendo gli atti per competenza alla Procura della Repubblica di Forlì, nella cui circoscrizione era stato proiettato per la prima volta il film. In data 15/12/79 la Procura Generale della Repubblica di Bologna avocava a sé la cognizione del processo che si concludeva con la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì il 28.4.1980 con la quale si condannavano Franco Rossellini e Luigi Lerici a quattro mesi di reclusione e L. 400.000.= di multa, si assolvevano altri tre imputati per non aver commesso il fatto e si ordinava la confisca della pellicola in sequestro. La sentenza ve-

24

6



Roma, _____ 19_____

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

- 2 -

Divisione _____
 Prot. N.° _____
 Allegati _____
 Resp. a _____

OGGETTO: _____

niva impugnata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale nei confronti di tutti gli imputati nonchè dai Sigg. Rossellini e Lerici attraverso il proprio difensore.

La Corte di Appello di Bologna - I Sezione Panale - con sentenza in data 21/11/80, dichiarava la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza nei confronti del Rossellini e del Lerici, rimettendo gli atti al Tribunale di Forlì per la rimozione del giudizio nei loro confronti.

La Corte di Cassazione, poi, sollecitata dal ricorso tempestivo del Procuratore Generale, con sentenza del 12.5.81 annullava la impugnata sentenza della Corte di Appello, per violazione di legge, rinviando il procedimento ad altra sezione della stessa per un nuovo giudizio che si concludeva con la sentenza del 28.4.82 che condanna Tinto Brass, dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati Rossellini e Lerici per estinzione del reato a seguito di intervenuta amnistia e conferma nel resto la sentenza appellata anche per quanto attiene in specie alla già disposta confisca della pellicola.

Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso dal Sig. Rossellini, il quale tuttavia ha recentemente manifestato, tramite il suo legale, ^{l'intenzione} di rinunciare. A detto ricorso considerato il tempo trascorso.

Premesso quanto sopra e tenuto conto che grava ancora sulla copia positiva, a suo tempo immessa nel circuito cinematografico col titolo "Caligola", il provvedimento di confisca, si riferisce qui di seguito in ordine alla nuova pratica di revisione presentata dalla Società interessata ai fini del conseguimento della nulla osta di proiezione in pubblico per il film "Io Caligola".

Dall'esame della documentazione esibita a corredo e



Roma,

19.....

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Divisione.....

Prot. N.°.....

Allegati.....

Pusp. a.....

OGGETTO:.....

dal raffronto con quella a suo tempo depositato per il film "Caligola" si rivela che:

- sarebbe stato effettivamente girato un numero elevatissimo di riprese (circa 160.000 metri) rispetto ai 4.151 metri della pellicola finita e confiscata nella sua interezza dall'Autorità Giudiziaria sulla base di un giudizio "di materiale oscenità globale, motivato dalla larghissima predominanza qualitativa delle scene sfacciatamente pornografiche rispetto alle altre" e dalla impossibilità di procedere, come era stato proposto invece dalla difesa di Rossellini, ad estrapolare quelle di più spiccata evidenza pornografica lasciando altre nella prospettiva di dar vita ad un film anche per via dell'aggiunta di altre sequenze "porno" e di un diverso montaggio (vedi allegata Sentenza Corte Appello Bologna del 28/4/82).

Stando a quanto dichiarato dalla Società produttrice: la nuova versione sarebbe diversa rispetto alla precedente oltre che per il titolo ed i fotogrammi utilizzati materialmente sulla composizione del film anche per un diverso rimontaggio (E. Micarelli anziché Nino Baragli), per il commento musicale (M.° Franco Rossellini, le cui musiche non figurano in Caligola), per il rimontaggio della colonna musicale degli effetti speciali, i dialoghi (ad opera di Franco Rossellini), la sincronizzazione doppiaggio e rumori, il rimissaggio, ecc. (vedi allegati).

Data la complessità della materia, si rimette l'esame del caso alle valutazioni di codesto Ufficio di Gabinetto e si resta in attesa di conoscere se sia ammissibile l'esame di una seconda edizione del film nel presupposto, che sarà verificato a suo tempo dalla competente Commissione, che trattasi di materiale filmico diverso da quello oggetto del provvedimento di confisca.

II DIRETTORE GENERALE

20/01 11.25 *
616400 MINTUR I
614013 ARMAS I

ROMA, 20/1/1984

URGENTISSIMO
=====

ALLA DOTT.SSA
ROSA ALBA DE GAETANO
R O M A
=====

N. 1

OGGETTO: DIFFIDA CONCERNENTE RICHIESTA DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA
DI NUOVA EDIZIONE DEL FILM "CALIGOLA" ("IO CALIGOLA")
- FELIX CINEMATOGRAFICA)

RISULTEREBBE AVVENUTA PRESENTAZIONE PER LA PRESCRITTA REVISIONE CINEMATOGRAFICA DI UNA SECONDA EDIZIONE DEL FILM "CALIGOLA" SOTTO, A QUANTO PARE, IL TITOLO "IO CALIGOLA".
LA MIA ASSISTITA OMNI PRODUCTION, DI CONCERTO CON LA P.A.C., (QUALI TITOLARI DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE IN ITALIA DEL FILM ORIGINARIO "CALIGOLA", TUTTORA SOTTOPOSTO A GIUDIZIO PENALE), SI OPpone ALLA REALIZZAZIONE DI QUALSIASI NUOVA EDIZIONE DEL FILM "CALIGOLA" E CONSEGUENTEMENTE ALLA CONCESSIONE DI VISTO CENSURA PER QUALUNQUE EVENTUALE NUOVA EDIZIONE DEL FILM STESSO RISERVANDOSI OGNI PIU' OP-PORTUNA AZIONE.
DISTINTI SALUTI

AVV. GIANNI MASSARO*
616400 MINTUR I
614013 ARMAS I

CON OGNI RISERVA,
DISTINTI SALUTI.

AVV. GIANNI MASSARO*
616400 MINTUR I
614013 ARMAS I

*Il documento è nuovo revisione e sottoripresentato
frequentato alla Felix (Rosellini) e c'è alla stessa sede
che presenta a suo tempo l'ultima conferenza Caligola
ottenuta come refilme visto censurato, e c'è in base a tutti
cambi u.o. ufficio cambi n. 401217 del 28.11.1977 (follyte)*

PROF. AVV. MAURIZIO LUPOI
612449 ANL IIR*
614013 ARMAS I
0050

=

20/01 12.04 *
616400 MINTUR I
614013 ARMAS I

ROMA, 20/1/1984

URGENTISSIMO
=====

ALLA DOTT.SSA
ROSA ALBA DE GAETANO
R O M A
=====

N. 2

OGGETTO: REVISIONE CINEMATOGRAFICA FILM "IO CALIGOLA" ("CALIGOLA") FELIX - DIFFIDA

NELL'INTERESSE DELLA PENTHOUSE FILM INTERNATIONAL E DELLA PENTHOUSE CLUBS INTERNATIONAL ESTABLISHMENT, PRODUTTRICI DEL FILM "CALIGOLA", NONCHE' DEL SIG. BOB GUCCIONE E DEI SUOI COLLABORATORI, COREALIZZATORI DEL FILM STESSO, VI SIGNIFICO FORMALMENTE CHE I MIEI ASSISTITI PREDETTI - UNICI LEGITTIMATI A FARLO - NON HANNO MAI ACCONSENTO NE' ACCONSENTONO AD ALCUNA MANIPOLAZIONE DELLA ORIGINALE VERSIONE E DEL RESIDUO MATERIALE DEL FILM "CALIGOLA" NE' ALLA REALIZZAZIONE DI ALTRA EDIZIONE DEL FILM STESSO CHE, A QUANTO PARE, SAREBBE STATA APPRONTATA E PRESENTATA NEL PIU' ASSOLUTO RISERBO, DALLA FELIX CINEMATOGRAFICA PER L'OTTENIMENTO DEL NULLAOSTA PER LA CIRCOLAZIONE IN PUBBLICO DAI COMPETENTI UFFICI DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO.

I MIEI ASSISTITI PREDETTI SI OPPONGONO, PERTANTO, RISERVANDOSI OGNI AZIONE, ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA PER L'OTTENIMENTO DEL VISTO CENSURA PER QUALSIASI EVENTUALE NUOVA EDIZIONE DEL FILM "CALIGOLA" CHE, NELLA SUA VERSIONE ORIGINALE, E' ANCORA SOTTOPOSTO AL GIUDIZIO DEL MAGISTRATO PENALE.
CON OGNI RISERVA.
DISTINTI SALUTI.

AVV. GIANNI MASSARO*
616400 MINTUR I
614013 ARMAS I

*Il documento è nuovo revisione i documenti
frequentato alla Felix (Rosellini) e c'è alla stessa sede
che presenta a suo tempo l'Aljune conferito Colplac
ottenimento repubblicano visio censure, e c'è in base a tutti
u.o. ufficio cambi n. 401217 del 28.11.1977 (allegato)*

STUDIO LEGALE
PROF. AVV. MAURIZIO LUFGI
612449 AML IIK4
614013 ARMAS I
0050

614013+
19/01 16.06
614013 ARMAS I

612449 AML I
ROMA, 19.1.1984 TLX.N. 3717 RIF.: 125/6 ML/ML/CS

ATTN. AVV. GIANNI MASSARO

1. SUO TELEGRAMMA DEL 12.1.: IL SILENZIO CHE LEI IMPUTA AL NOSTRO CLIENTE E' STATO L'UNICA FORMA DI RISPOSTA CIVILE A PROPOSTE TRANSATTIVE INACCETTABILI SIA NELLA STRUTTURA GIURIDICA SIA NEL CONTENUTO, FRA L'ALTRO PRESENTATE DA LEI DIRETTAMENTE AL NOSTRO CLIENTE NONOSTANTE LA PENDENZA DI LITI GIUDIZIARIE NELLE QUALI NOI ESERCITIAMO LA FUNZIONE DIFENSIVA.

2. SUA INTERFERENZA NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'OTTENIMENTO DEL VISTO DI CENSURA DEL FILM "IO CALIGOLA": CI RISULTA CHE, AL DI FUORI DI ALCUNA PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGGE, LEI HA PRESO CONTATTO CON DIRIGENTI DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO AFFERMANDO TESTUALMENTE CHE LA DOCUMENTAZIONE SOTTOPOSTA DALLA FELIX CINEMATOGRAFICA PER L'OTTENIMENTO DEL VISTO DI CENSURA E' "FALSA".

SALVA OGNI ALTRA INIZIATIVA, ANCHE SOTTO IL PROFILO PROFESSIONALE, LA INFORMIAMO DI AVER RICEVUTO MANDATO DI PRESENTARE NEI SUOI CONFRONTI QUERELA PER DIFFAMAZIONE.

3. IN OGNI CASO, ED ANCHE PER ATTENUARE LE SUE RESPONSABILITA', LA INVITIAMO A SMENTIRE, IN FORMA INEQUIVOCA E NEI CONFRONTI DEI MEDESIMI DESTINATARI, LE AFFERMAZIONI DI FALSITA' SOPRA RIFERITE.

COME PURE LA INVITIAMO, OVE LEI RITENGA DI FORMULARE PROPOSTA DI ACCORDO RELATIVAMENTE ALLE PENDENZE GIUDIZIARIE IN ATTO, DI RIVOLGERSI A QUESTO STUDIO CHIARENDO PER CONTO DI CHI LEI AGISCE.

4. CONFIDIAMO CHE QUANTO SOPRA VALGA A RICONDURRE LE CONTROVERSIE ESISTENTI IN CANALI PIU' APPROPRIATI.

CON I MIGLIORI SALUTI.

STUDIO LEGALE LUPOI
PROF. AVV. MAURIZIO LUPOI
612449 AML IIK#
614013 ARMAS I
0050

*Conferenza estenuante
a Paolo Sestini
della Penthouse
l'avvocato Enrico
non autorizzato
manifestazione dell
notabile Felice per
l'innocentamento
della nuova
Versione
C. telegramma
Gianni Massaro*



Roma, 21 GEN. 1984 19

Ministero del turismo e dello spettacolo
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Appunto per il
V. Direttore Generale
Spide

Divisione Rev. Cin. e teatro
Prot. N.° 90/Rev 79492/73788
Allegati Vari
Risp. a _____

OGGETTO: Revisione film "Lo Caligola" - nuova versione del film di produzione italiana - "Caligola II"

Con riferimento ai due telegrammi inviati in data 20 gennaio 1984, dell'On. Manaro, al Direttore Generale dello Spettacolo, al Consigliere Rizzo, alla sottoscritta, identici nel testo e facendo seguito a quanto riferito nell'appunto di pari oggetto inoltrato in data 4/1/84 al Gabinetto dell'On. Ministro si precisa quanto segue:

- 1- In data 9/7/1979, fu presentata domanda per la revisione del film "Caligola", (ammessa alla circolazione in pubblico con Nulle Oste n. 73788 del 19/7/1979 e successivamente confiscato dall'On. Autorità Giudiziaria) dalle Soc. Produttrici

1/

Felix Cinematografica, all'epoca rappresentate
dal sig. Francesco Orfei. (Vedi N.O. VII n. 500227
del 16/12/1976 - all. 1) -

- 2- In data 23/12/83, risulta presentata
domanda di revisione per il film "Lo Caligola",
(nuova versione) dal sig. Franco Romellini, della
Felix Cinematografica (Via S. Valentino, 6 - Roma).
- 3- Arch. otti della Dir. IV risulta presentata
dalla Felix Cin. ca, domanda di nazionalità
per il film "Caligola". Risulta altresì
che la Felix Cin. ca, in occasione della
presentazione della nuova versione "Lo Caligola",
abbia espressamente rinunciato ai "premi e
contributi governativi, relativamente al film
"Caligola", sottoposto a procedimento penale.

Si propone di portare quanto sopra
a conoscenza del Gabinetto, per una più
completa informazione e di attendere le
direttive del Gabinetto stesso, sul corso
che dovrà avere la pratica di revisione
prima di dare riscontro all'intervento
dell'On. Manaro.

IL PRIMO DIRIGENTE
Romolo M. Colaneri

Dot. De Felice -

Facciamo un rapporto al
precedente appunto in merito
al problema necessario che
per presentarsi in tutta effi-
cacia delle div. TV rev. C. U.
e TV prod. C. cinematografica
le produttrici del film
e quindi intesa con
diretti nell'opera e la
Soc. Felice che ha
presentato anche la II

La vicenda di revisione
(procedura e giudizi atti di
revisione, così come ha
posto nel procedimento
a me).

Conclusioni di merito che
ad avviso degli uffici
le ^{prospettate} ~~scabole~~ controversie
nella utilizzazione economica
del fiume non ci riguardano
anche perché non confermata
le atti di revisione da parte
della Felisc. e nei notified
(sentiti per' la di V XIII) -
oltre le procedure amministrative
fide delle revisioni, ove
non vengono per come può essere
interposta solo da parte o
atti contenziosi del giudice

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Rosella

dopo che ti avevo
scritto il precedente
in memoria / che ti veni
in allegato al tuo / un
venire quest' Teleprogramma
è chiaro che bisogna ben
vedere cosa dice e eccolo
di produzione per la Felisc
e la società americana / re
enti / o se per loro
le società americane non ne

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

solo le esquirenti
dei brutti per l'estero -

Ma abbiamo una persona,
una persona nuova che
una commissione che
le discute e che
proceduralmente
estiva ha

Ches

DR. ROCCA

Caro Carmelo, abbiamo avuto
risposte dall'Ufficio Legislativo sul
l'argomento? Me fin' l'amministrazione
è impegnata ad entrare nel merito a
lei volta? ?

26/1/1984



ROMA, 25/1/1984

URGENTISSIMO

AL SIG.
DIRETTORE GENERALE DEL
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
R O M A



OGGETTO: INTEGRAZIONE E PRECISAZIONE DEI PRECEDENTI TELEX 20/1/84
IN MERITO INVIATI E DELLE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI TELE-
FONICHE RELATIVAMENTE ALLA DIFFIDA CONCERNENTE LA RICHIE-
STA DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA DI NUOVA EDIZIONE DEL
FILM "CALIGOLA" ("IO CALIGOLA" - FELIX CINEMATOGRAFICA)

- A) IL FILM "CALIGOLA" RISULTA REALIZZATO SULLA BASE DI UN ACCORDO
DI "JOINT VENTURE" DEL 6/10/75, TRA LA PENTHOUSE CLUB INTERNATIO-
NAL ESTABLISHMENT DI VADUZ E LA FELIX CINEMATOGRAFICA DI ROMA; DAL
SIG. FRANCO ROSSELLINI E DAL SIG. BOB GUCCIONE COME IN ATTI.
PER ESPRESSA DICHIARAZIONE DEL ROSSELLINI TUTTI GLI ACCORDI SUCCE-
SIVI A TALE ACCORDO SONO FORMALI E PRIVI DI VALORE;
- B) IL MATERIALE DEL FILM APPARTIENE ALLA SOC. PENTHOUSE E, IN SUBORDI-
NE, ALLA "JOINT VENTURE";
- C) IL FILM "CALIGOLA" E' STATO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO CULMINATO IN
UNA SERIE DI PROCEDIMENTI PENALI, TUTT'ORA PENDENTI. IL PROCESSO
SARA' DISCUSO INFATTI, INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
IL 3/2 P.V.. AL MOMENTO DEL DISSEQUESTRO, INEVITABILE, IL FILM,
MUNITO DI VISTO CENSURA A SUO TEMPO RILASCIATO COME APPRESSO, SARA'
IMMEDIATAMENTE PROGRAMMATO DALLA P.A.C.; A TANTO LEGITTIMATA CO-
ME DAGLI ATTI DEL PROCESSO PENALE PENDENTE INNANZI LA SUPREMA COR-
TE DI CASSAZIONE;
- D) I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA RELATIVI AL FILM COSI' COME
LA PROPRIETA' DELLE COPIE POSITIVE, INFATTI, SPETTANO, COME IN AT-
TI, ALLA P.A.C. (E PER ESSA ANCHE ALLA OMNI PER ATTO DI CESSIONE
A SUO TEMPO INTERVENUTO E TRASCritto). IN DIPENDENZA DI CIO', IL
SEQUESTRO PENALE DEL FILM E DELLE SUE COPIE, COSI' COME LA IMPUTA-
ZIONE NEI PROCEDIMENTI PENALI IN QUESTIONE SONO, COME SOPRA RICHIA-
MATO, INTERVENUTI PER QUANTO CONCERNE LA DISTRIBUZIONE A CARICO
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DI ESSA TITOLARE DEI DIRITTI. ED IN FAVO-
RE DI ESSA SARANNO, NELLA IPOTESI SOPRA PROSPETTATA, DISPOSTI IL
DISSEQUESTRO E LA RESTITUZIONE DEL FILM E DELLE SUE COPIE CON IMME-
DIATA PROGRAMMAZIONE DI ESSO.
- E) LA COPIA "NUOVA" PRESENTATA DALLA FELIX E' ILLEGITTIMA IN QUANTO
LA FELIX STESSA NON HA IL DIRITTO DI MANIPOLARE IL FILM SIA PERCHE'
PRODOTTO CON LE MODALITA' DI CUI SOPRA, SIA PERCHE' LA COPIA ORIGI-
NARIA DEL FILM GIA' APPROVATA A SUO TEMPO DALLA COMMISSIONE CENSU-
RA E' LA RISULTANTE DELLA ESECUZIONE TRANSATTIVA DI UN'ORDINANZA
RESA IN SEDE DI URGENZA DAL SIG. PRETORE DI ROMA IL 7/7/77, A SUO
TEMPO DEBITAMENTE NOTIFICATA ANCHE AL MINISTERO DEL TURISMO E DEL-
LO SPETTACOLO, IN TALI ESATTI TERMINI "MONTATA" CON PREVISIONE
ASSOLUTA DI INALTERABILITA' RISULTANTE DA UN ACCORDO NEL QUALE FI-
GURAVANO COME PARTI LA FELIX CINEMATOGRAFICA, LA PENTHOUSE CLUB
INTERNATIONAL E LE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO, IL SIG. FRANCO ROS-
SELLINI E LA P.A.C., CON DEPOSITO DI UNA COPIA DI RISCONTRO "QUA-
LE PARAMETRO DI RIFERIMENTO";

E) LA COPIA "NUOVA" PRESENTATA DALLA FELIX E' ILLEGITTIMA IN QUANTO LA FELIX STESSA NON HA IL DIRITTO DI MANIPOLARE IL FILM SIA PERCHE' PRODOTTO CON LE MODALITA' DI CUI SOPRA, SIA PERCHE' LA COPIA ORIGINARIA DEL FILM GIA' APPROVATA A SUO TEMPO DALLA COMMISSIONE CENSURA E' LA RISULTANTE DELLA ESECUZIONE TRANSATTIVA DI UN'ORDINANZA RESA IN SEDE DI URGENZA DAL SIG. PRETORE DI ROMA IL 7/7/77; A SUO TEMPO DEBITAMENTE NOTIFICATA ANCHE AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO, IN TALI ESATTI TERMINI "MONTATA" CON PREVISIONE ASSOLUTA DI INALTERABILITA' RISULTANTE DA UN ACCORDO NEL QUALE FIGURAVANO COME PARTI LA FELIX CINEMATOGRAFICA, LA PENTHOUSE CLUB INTERNATIONAL E LE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO, IL SIG. FRANCO ROSSELLINI E LA P.A.C., CON DEPOSITO DI UNA COPIA DI RISCONTRO "QUALE PARAMETRO DI RIFERIMENTO".

F) LA FELIX NON HA IL DIRITTO DI RIPRESENTARE IN SECONDA EDIZIONE UN FILM REGOLARMENTE APPROVATO ALLA COMMISSIONE CENSURA E PER IL QUALE ADDIRITTURA ESISTE IN ATTO UN VISTO ED ESISTANO DELLE COPIE TEMPORANEAMENTE BLOCCATE E DI PRESUMIBILE IMMINENTE PROGRAMMAZIONE.

VI SIGNIFICO FORMALMENTE, NEL CONTEMPO, - CON LE OVVIE CONSEGUENTI DIFFIDE - CHE OGNI INIZIATIVA VOLTA A VANIFICARE ATTRAVERSO L'ARTIFICIO DELLA MANIPOLAZIONE DEL FILM E DELLA LEGITTIMAZIONE DI ESSA MANIPOLAZIONE, I DIRITTI LEGITTIMAMENTE SPETTANTI AL DISTRIBUTORE, CONCRETEREBBERO, AD AVVISO DEL TITOLARE DEI DIRITTI STESSI, IPOTESI GIURIDICAMENTE PERSEGUIBILE IN OGNI SEDE.

VI SIGNIFICO FORMALMENTE, COMUNQUE, QUANTO SOPRA (E SONO DISPOSTO A FORNIRVI ADEGUATA DOCUMENTAZIONE), AD OGNI EFFETTO UTILE DI LEGGE E PERCHE' SIANO BEN CHIARE LE PRECISE RESPONSABILITA' COLLEGATE E COLLEGABILI ALLA VICENDA.

CONFERMO I PRECEDENTI TELEX.
DISTINTI SALUTI.

AVV. GIANNI MASSARO*
616400 MINTUR I
614013 ARMAS I

ore 9,35
25-1-84 Russo

*Dott. De
Faulis*

*Dott. St.
De Paulans
7.2.84*

[Signature]
2/2/84

616400++
02/02 18.47
616400 MINTUR I
614013 ARMAS I

ROMA, 2/2/1984

SPETT.LE
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DOTT. SSA ROSALBA DE GAETANO
~~DIRIGENTE UFFICIO REVISIONE CINEMATOGRAFICA~~

OGGETTO; VISTO DI CENSURA FILM "IO CALIGOLA"

A SEGUITO E CONCLUSIONE DELLE PRECEDENTI COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'OGGETTO VI CONFERMO CHE LA PENTHOUSE ED IL DISTRIBUTORE, CHIARITO DEFINITIVAMENTE OGNI MALINTESO E MOTIVO DI CONTRASTO CON LA FELIX CINEMATOGRAFICA, NON HANNO PIU' NESSUN MOTIVO DI OPPOSIZIONE (PER QUANTO DI LORO SPETTANZA) A CHE LA PRATICA PER L'OTTENIMENTO DEL NULLAOSTA PER LA PROGRAMMAZIONE IN PUBBLICO DEL FILM IN OGGETTO, ABBAIA IL SUO REGOLARE CORSO.
DISTINTI SALUTI.

L'istanza per il riconoscimento della nazionalità definitiva italiana è stata presentata in data 3/7/1948.

Per il completamento del suddetto riconoscimento mancano solo il certificato di cittadinanza del repine, del soggetto e dello occupatore; il certificato SIAE di fine carriera in Jubileo; le copie fotografiche del nulla osta dell'ufficio speciale di collocamento per gli autori, gli attori e i tecnici qualificati.

Un primo progetto di copartecipazione italo-americana sul film "Caligola" e stato firmato in data 21-6-75.

Le decisioni di inizio lavorazione e firmate il 2 Luglio 1976.

La Sottocommissione ha espresso parere favorevole al riconoscimento della copartecipazione nelle sedute del 20 Luglio 1976, con le quote rispettive: 50% USA e 50% Italia. (Vedere contratto allegato in fotocopia).

La Sottocommissione ha successivamente approvato nelle sedute del 12/11/1976 la modifica delle quote 62,5% USA e 37,5% Italia (vedere aggiunto al contratto anch'esso allegato in fotocopia).

Il film "Caligola" ha ottenuto la nazionalità italiana provvisoria con provvedimento n. 6754/CO 4351 del 22/10/76.



RACCOMANDATA

Roma

11 FEB 1984

MOD. 3

19.....

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Sig. FRANCO ROSSELLINI
Procuratore FELIX Cin.ca S.r.l.
Via San Valentino n. 6
R O M A

Divisione V revisione cin.ca-teatr.

Prot. N.° 175/79692/73788

Allegati

Risp. a

OGGETTO: Revisione film "IO CALIGOLA" - nuova versione del
film di produzione italiana "CALIGOLA".-

Si fa riferimento alla domanda presentata dalla S.V.
per la revisione del film in oggetto.

Al riguardo poiché è giunta notizia dalla stampa che
il film "Caligola" sarebbe stato definitivamente confisca-
to dall'Autorità Giudiziaria, si invita la S.V. a far per-
venire con la massima urgenza copia delle sentenza emessa
in merito dalla Corte Suprema di Cassazione.

IL DIRETTORE GENERALE

L. De Paulis



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - III SEZIONE PENALE

Il sottoscritto Cancelliere, esaminato il ruolo di udienza

CERTIFICA

che il ricorso (Reg.Gen.N°23695/82) proposto da ROSSELLINI FRANCO ed altri avverso la sentenza del 28.4.82 della Corte di Appello di Bologna, che li condannava a pene ed assoluzioni varie per il reato di cui all'art. 528 C.P., alla Pubblica Udienza del 3.2.1984 ha avuto il seguente esito: " La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Giovanni Tinto Brass per non avere commesso il fatto; rigetta i ricorsi di Rossellini Franco e di Luigi Lirici, che condanna a pagare, in solido, le spese processuali e ciascuno L.200.000 alla Cassa delle Ammende ". -

Si rilascia, su richiesta dell'Avv.to Ezio Zaino del foro di Roma, previa autorizzazione presidenziale, per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, 6 febbraio 1984.

IL DIRETTORE DI SEZIONE





/1r

Roma, 11 FEB 1984

19

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

AL GABINETTO

DELL'ONOREVOLE MINISTRO

S E D E

Divisione V revisione cin.ca-teatr.

Prot. N° 174/79492/73788

Allegati I

Riserv. a

OGGETTO: Revisione film "IO CALIGOLA" - nuova versione del
film di produzione italiana "CALIGOLA".-

Facendo seguito all'appunto numero 10/79492/73788 del
4 gennaio 1984, si informa che da notizie apprese dalla stampa
il procedimento penale relativo al film "CALIGOLA" di cui a
pagine 2 della notata nota, si è concluso con la definitiva
confisca della pellicola.

Nel far riserva di trasmettere non appena acquisito
il testo della sentenza, si rimette a codesto Gabinetto per
le definitive valutazioni il predetto appunto del 4.1.84.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to De Paulis

ROMA, 14/2/1984

SEGUITO VOSTRO TELEX ODIERNO RITRASMETTIAMO NOSTRO TELEX DEL 2/2/84:

AL DIRETTORE GENERALE DEL
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
R O M A

OGGETTO: VISTO DI CENSURA FILM 'IO CALIGOLA'

A SEGUITO E CONCLUSIONE DELLE PRECEDENTI COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'OGGETTO VI CONFERMO CHE LA PENTHOUSE ED IL DISTRIBUTORE, CHIARITO DEFINITIVAMENTE OGNI MALINTESO E MOTIVO DI CONTRASTO CON LA FELIX CINEMATOGRAFICA, NON HANNO PIU' NESSUN MOTIVO DI OPPOSIZIONE (PER QUANTO DI LORO SPETTANZA) A CHE LA PRATICA PER L'OTTENIMENTO DEL NULLAOSTA PER LA PROGRAMMAZIONE IN PUBBLICO DEL FILM IN P. OGGETTO, ABBAIA IL SUO REGOLARE CORSO..
DISTINTI SALUTI.

AVV. GIANNI MASSARO

E P C.C.
AVV. PIERO CERRONI
QUALE LEGALE FELIX CINEMATOGRAFICA
616400 MINTUR I
614013 ARMAS ITCT

R. m. de Paolau
15-2-84
[Signature]

MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO

Il Capo di Gabinetto

Dott. De Paulis
come si è con

[Handwritten signature]

10.2.84

Dott. De Paulis
ci sono write-up min. ?
10-2-84 *[Handwritten signature]*

Gentile
D.ssa DE GAETANO
MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO

R O M A

Roma, 15 febbraio 1984

Le rimetto il Dispositivo della sentenza emesso dalla Corte Suprema di Cassazione il 3 febbraio 1984 in Roma.

Come potrà Lei stessa vedere, tale Dispositivo riporta me, Lirici Luigi alla sentenza del 28/IV/1982 che ci estingueva il reato per sopravvenuta amnistia. Rimane la confisca relativa le 12 copie positive del film (non già dei negativi e altri materiali).

Per Tinto Brass a parziale modifica della sentenza d'appello, sempre del 28/4/82, la Corte Suprema di Cassazione ha annullato ta le sentenza" per non aver commesso il fatto".

Cordialità

Franco Rossellini



P.s.: Le includo 4 fotocopie del dispositivo della Sentenza nel caso Le occorresse, oltre all'originale.

OWEDITORATO GENERALE D

13/02 17.02 +
616400 MINTUR I
614013 ARMAS I

ROMA, 13/2/1984

RIPETIAMO TESTO TELEX DEL 2/2/1984:

Sott. De Paulis

AL CAPO DI GABINETTO DEL
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
R O M A
=====

OGGETTO: VISTO DI CENSURA FILM "LE PENTHOUSE"

A SEGUITO E CONCLUSIONE DELLE PRECEDENTI COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'OGGETTO VI CONFERMO CHE LA PENTHOUSE ED IL DISTRIBUTORE, CHIARITO DEFINITIVAMENTE OGNI MALINTESO E MOTIVO DI CONTRASTO CON LA FELIX CINEMATOGRAFICA, NON HANNO PIU' NESSUN MOTIVO DI OPPOSIZIONE (PER QUANTO DI LORO SPETTANZA) A CHE LA PRATICA PER L'OTTENIMENTO DEL NULLAOSTA PER LA PROGRAMMAZIONE IN PUBBLICO DEL FILM IN OGGETTO, ABBAIA IL SUO REGOLARE CORSO.
DISTINTI SALUTI

AVV. GIANNI MASSARO

E P C C.

AVV. PIERO CERRONI
QUALE LEGALE FELIX CINEMATOGRAFICA

616400 MINTUR I
616400 MINTUR I
614013 ARMAS I

Avv. De Paulis
15-2-84

MIBRAC Direzione Generale CINEMA



Ministero del turismo e dello spettacolo

GABINETTO
UFFICIO LEGISLATIVO

PER IL SIGNOR CAPO DI GABINETTO

Ritengo che non vi sia alcun ostacolo giuridico a consentire la presentazione dell'opera al visto di censura. Sia che l'opera si intenda quale rielaborazione sia, e a maggior ragione, che la si intenda quale opera nuova e portando sempre del dato certo che è basata su materiale "non utilizzato" per il film "Caligola" oggetto di procedimento penale definitivamente conclusosi, il parere 20.5.1977 del Consiglio di Stato ci consente sul punto la massima tranquillità. Una volta stabilito che il film può essere sottoposto a revisione, sarà compito esclusivo della Commissione designata decidere se verificare o meno la corrispondenza del contenuto dell'opera presentata al film "Caligola".

Roma, 17.2.1984

Ministero del turismo e dello spettacolo DIREZIONE GEN. SPETTACOLO CINEMATOGRAFIA	
21 FEB. 1984	
N° 220	Prot. Pos. 79492-73788

*Alla Direzione Generale
Spettacolo*

*Si può procedere nel senso prospettato
nell'ufficio Legislativo*

17.2.84



ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Direzione dello Spettacolo - Roma

=====

DICHIARAZIONE

Ministero del turismo e dello spettacolo	
DIREZIONE GEN. SPETTACOLO	
CINEMATOGRAFIA	
22 MAR. 1984	
N° 343	Prot. Pus. 79492/73788

*Allo spettatore
o all'istituto*

Come da richiesta formulata dall'Il.mo Signor Presidente Dr.

Ruggiero Sandulli, il sottoscritto, nella qualità di procuratore generale della Felix Cinematografica S.r.l. deposita, per la visione, una copia positiva del film "Caligola", dichiarando :

- che la copia è conforme a quella della quale è stato richiesto ed ottenuto il visto di censura del 20 luglio 1979;
- che la copia non è mai stata oggetto di alcun provvedimento giudiziario di sequestro prima e di confisca poi;
- che oggetto del sequestro e della conseguente confisca sono state unicamente, come può evincersi dagli atti in possesso di codesto On.le Ministero, le copie positive (in numero di 12) che erano in programmazione nel momento del provvedimento di sequestro;
- che tale provvedimento e quello successivo di confisca non hanno quindi mai riguardato i negativi e gli altri materiali positivi depositati presso gli stabilimenti della Tecnospes prima e della Technicolor dopo.


In fede.

Roma, 22 Marzo 1984

Franco Rossellini nella qualità di procuratore generale della Felix Cinematografica S.r.l. (giusta procura generale ad negotia, autenticata nella firma il 12.12.1979 dal Notaio Giantommaso Parisi di



Roma, Rep. 60776, Racc. 6273)



117

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

DIREZIONE GENERALE

SEZIONE CINEMA

ROMA 9 Aprile 1984

UFFICIO P.R.C.

PROT. N. 4837/ML

RIF. A NOTA N.

DEL

ALLEGATI

OGGETTO

Film "IO CALIGOLA"
Prod. Felix Cinemat.
n.º. n. 79492 del
29/3/1984.

AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO
SPETTACOLO - Direzione Generale dello
Spettacolo
Divisione 5ª - Revisione cinematografica
Via della Ferratella, 51
00184 ROMA RM



Nell'elenco delle pellicole revisionate nella settimana dal 26 al 31 Marzo 1984 è incluso il film in oggetto con la indicazione di "2ª edizione".

Non risultando pervenuta per il titolo in parola nessuna denuncia di inizio di lavorazione da parte di codesto Ministero, si prega voler precisare il titolo precedente della pellicola per le necessarie variazioni da apportare sul Pubblico Registro Cinematografico.

Distinti saluti.

SEZIONE CINEMA

Il Direttore

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "G. Martini".



Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Roma, 25 MAG. 1984 19

ALLA DIVISIONE 4^a - PROD.
CINEMATOGRAFICA

S E D E

e.p.c. ALLA S.I.A.E.
DIREZIONE GENERALE-SEZ. CINEMA
V.LE DELLA LETTERATURA, 30

R O M A

5^a rev. cin.ca
Divisione _____
Prot. N.° 565/79492
Allegati 3
Resp. n. _____

OGGETTO: film "IO CALIGOLA" - Prod. Felix Cin.ca - nulla
osta n.79492 del 29.3.1984.-

La S.I.A.E., con la nota allegata, ha chiesto precisa
zione in ordine al film in oggetto, che era stato segnala-
to da questa Divisione nell'elenco delle pellicole revisio
nate nella settimana dal 26 al 31 marzo 1984 con l'indica-
zione di "2^a edizione".

Si prega codesta Divisione 4^a di voler fornire diretta
mente alla S.I.A.E. ogni utile informazione, per quanto di
propria competenza, tenuto conto di quanto segue:

- il film "IO CALIGOLA" autorizzato ad essere proiettato in
pubblico con nulla osta n.79492 del 29.3.1984 rappresenta
una nuova versione del film "CALIGOLA" a suo tempo ammesso
alla programmazione con nulla osta n.73788 del 9.7.1979, (V.
domanda di revisione allegata).

- risulta agli atti di questo Ufficio depositato dal Sig.
Franco Rossellini, nella sua qualità di Procuratore della Fe
lix Cin.ca, un atto di rinuncia, già rimesso alla Divisione
4^a e di cui si acclude fotocopia, a premi e contributi gover
nativi relativamente ~~destinati~~ al film "CALIGOLA".

IL PRIMO DIRIGENTE



6 LUG 1984

Cav.

Roma, 19

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

ALLA S.I.A.E.
Viale della Letteratura (Eur)
ROMA

e, p. c.: DIV. V REV. CIN. CA - SEDE

Divisione IV^a Prod. Cinem. ca

Prot. N.° 2388/CF.7351

Allegati

Risp. a



OGGETTO: Film "IO CALIGOLA" - 2^a edizione -

A seguito della denuncia di inizio lavorazione del film dal titolo "CALIGULA" (Caligola) trasmessa a codesta Società con nota n.6756/CF.7351 del 16.7.1976 e nota numero 49338/CF.7351 del 27.9.1979 e nota n.565/79492 del 25 maggio 1984 della V^a Divisione Revisione Cinematografica inviata a codesta Società per conoscenza, si fa presente quanto segue:

Il film in questione è stato denunciato a questo Ministero col titolo provvisorio "CALIGULA" (Caligola) e successivamente presentato alla Revisione Cinematografica col titolo: "CALIGOLA" (N.O. proiezione in pubblico n.73788 del 9.7.1979)

In data 23.12.1983 è stata presentata una nuova versione col titolo: "IO CALIGOLA" che ha ottenuto il nulla osta di proiezione in pubblico in data 29.3.1984 numero 79492.

Si fa infine presente che la società produttrice FELIX CINEMATOGRAFICA s.r.l. con dichiarazione qui pervenuta in data 30.1.1984 ha rinunciato per il film suddetto ai premi e contributi governativi previsti dalla legge.

Si prega codesta Società di voler apportare l'eventuali modifiche sul Pubblico Registro Cinematografico.

IL PRIMO DIRIGENTE